



Regolamento di funzionamento delle commissioni interne

**Approvato dal Consiglio Direttivo dell'OMCeO di Pesaro e Urbino
con delibera n.35 del 26/03/2025**

1. Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni interne di supporto al Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Pesaro e Urbino.

Tali commissioni, strutturate per aree di competenza, danno un contributo all'attività formativa e informativa, consentono una più diretta partecipazione all'attività istituzionale e favoriscono l'aggiornamento culturale e professionale degli iscritti.

2. Nomina e composizione

- Il Consiglio dell'Ordine determina il numero dei membri delle singole Commissioni (numero dispari), che sono composte da iscritti all'Albo nominati dal Consiglio (previa valutazione dei curriculum professionali e dei titoli adeguati alle caratteristiche dell'incarico da svolgere)
- Le Commissioni hanno durata pari a quella del Consiglio che le ha istituite
- E' ammessa ai lavori delle Commissioni la partecipazione di soggetti non iscritti all'Albo, in qualità di esperti, invitati dal Coordinatore della Commissione
- Il Presidente dell'Ordine nomina il Coordinatore e il Segretario di ogni Commissione, sentito il Consiglio Direttivo
- Nessuno può essere Coordinatore o Segretario in più di due Commissioni
Il Coordinatore ha il compito di:
 - convocare la Commissione
 - seguire e presiedere i lavori
 - illustrare al Consiglio i pareri, gli elaborati e le proposte della Commissione coordinata

3. Cause di incompatibilità

Non può essere chiamato a far parte delle Commissioni:

- chi si trovi in situazioni di conflitto di interessi riguardo alla materia oggetto di trattazione;
- chi abbia liti pendenti con l'Ordine o sia sottoposto a procedimento disciplinare;



- chi sia stato oggetto di revoca della designazione per motivate ragioni comportamentali.

Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità comporta la decadenza dall'appartenenza alla Commissione.

4. Riunioni delle Commissioni

Le sedute delle Commissioni sono convocate dal Coordinatore tramite l'ufficio di Segreteria dell'Ordine, a mezzo di posta elettronica (email e PEC).

Le sedute si svolgono, di norma, presso i locali dell'Ordine o, in caso di necessità comprovata, al di fuori dei locali dell'Ordine, in ambienti adatti allo scopo, su decisione del Coordinatore della Commissione.

Le Commissioni devono riunirsi periodicamente almeno una volta a quadrimestre o su indicazione del Coordinatore.

Le Commissioni hanno funzioni consultive e propositive ma non dispongono di autonomie operative in quanto debbono rispondere o essere esecutive attraverso il Consiglio dell'Ordine.

L'attività delle Commissioni è sempre e comunque vigilata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Per ogni riunione deve redigersi apposito verbale che sarà firmato dal Coordinatore e dal Segretario, nonchè foglio di presenza firmato dai membri presenti alla riunione.

5. Obblighi dei componenti delle Commissioni

Ogni componente è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:

- Dichiarare insussistenza cause di incompatibilità
- Partecipare personalmente alle riunioni o attività delle Commissioni (non è ammessa la delega)
- Riferire al Coordinatore eventuali attività o iniziative che siano ritenute in contrasto o incompatibili con gli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio dell'Ordine o con il funzionamento della Commissione
- Informare il Coordinatore del sopravvenire di cause personali, lavorative o istituzionali che gli impediscano la partecipazione alle riunioni indette (il componente delle Commissioni che non partecipa a più di tre riunioni consecutive, senza giustificati motivi, può essere sostituito dal Consiglio)

6. Accettazione della nomina e del regolamento

Le nomine a membro, Coordinatore e Segretario di Commissione devono essere comunicate in forma scritta ai nominati.



L'accettazione della nomina a membro, Coordinatore e Segretario della Commissione deve essere notificata alla Segreteria dell'Ordine per iscritto entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della nomina ed implica la conoscenza e l'integrale accettazione del presente regolamento.

Le dimissioni dagli incarichi di membro o di Coordinatore o di Segretario delle Commissioni devono essere rassegnate per iscritto con comunicazione al Consiglio Direttivo.

Le dimissioni da Coordinatore o da Segretario della Commissione non implicano le dimissioni da membro della stessa, che devono pertanto essere rassegnate in forma esplicita come sopra detto.

7. Carattere onorifico dell'incarico

La partecipazione alle Commissioni interne non fa sorgere alcun rapporto di impiego o di Lavoro con l'Ordine.

Gli incarichi di membro, Coordinatore e Segretario delle Commissioni hanno natura onorifica con attribuzione di un compenso minimo preventivamente deliberato dal Consiglio.

Le eventuali spese per il funzionamento delle Commissioni sono, nell'ambito delle risorse disponibili, a carico dell'Ordine purchè preventivamente autorizzate dal Consiglio.

8. Durata e scioglimento delle Commissioni

Le Commissioni interne hanno carattere permanente e la loro durata coincide con il periodo di carica elettivo del Consiglio Direttivo che le ha individuate.

Tuttavia, se le stesse non sono in grado di operare o cessa il motivo per le quali sono state istituite o il loro funzionamento non è ritenuto adeguato da parte del Consiglio Direttivo, le Commissioni possono essere sciolte dal medesimo Consiglio.